

Protocollo per l'attuazione nella provincia di Monza e della Brianza delle “Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 21 gennaio 2025.

PREMESSO che l'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, prevede che, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, possono essere individuate specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, cui i gestori medesimi si assoggettano con le modalità previste dagli stessi accordi.

PREMESSO altresì che i suddetti accordi sono adottati nel rispetto delle Linee guida nazionali approvate d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.

PREMESSO ancora che il decreto di adozione delle predette Linee guida è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio u.s..

PRESO ATTO che, per espressa indicazione ministeriale, le predette linee guida costituiscono un atto di indirizzo, destinato ad essere declinato negli accordi provinciali che i Prefetti possono stipulare con le associazioni di categoria degli esercenti.

PRESO ATTO altresì che l'adesione agli accordi di cui al citato art. 21-bis e il loro puntuale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali quelli di cui all'art. 100 del Regio Decreto n. 773 del 1931 - T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti "virtuosi".

CONSIDERATO che su tali premesse e per le finalità sopra indicate, che intendono realizzare una forma di cooperazione virtuosa tra soggetti pubblici e privati, gli odierni sottoscrittori condividono l'opportunità di dare formale declinazione in sede locale alle indicazioni di legge anche in ragione della altrettanto condivisa considerazione che l'adesione ai protocolli questione implica un vantaggio reputazionale a favore dell'esercente, che vede per ciò stesso accresciuto il suo margine di affidabilità sociale.

VISTO il “protocollo di intesa inerente forme di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore di giovani nell’ambito del divertimento notturno nelle zone della movida per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti antisociali” sottoscritto dalle odierne Parti il 26 giugno 2025;

VISTO l'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° dicembre 2018, n. 132;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2025 “*Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro n. 11019/1(4) n. prot. 36073 del 28 aprile 2025 concernente “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Impegni delle Associazioni sottoscrittrici

Le Associazioni di categoria sottoscrittrici si impegnano a dare la massima diffusione tra i propri iscritti dei contenuti e delle finalità del presente documento.

Restano fermi gli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo del 26 giugno 2025 in particolare riguardo allo promozione di iniziative volte a sostenere i titolari degli esercizi pubblici che aderiranno formalmente alla presente intesa nonché riguardo alla trasmissione alla Prefettura di una sintetica relazione concernente lo stato di attuazione degli accordi nonché la descrizione di eventuali *best practices* messe in atto.

ARTICOLO 2

Adesione dei titolari di esercizi pubblici

Il presente accordo è aperto alla formale adesione dei titolari degli esercizi pubblici attraverso la sottoscrizione dell'allegato “*atto di adesione*”¹.

¹ L'atto di adesione andrà trasmesso, per il tramite dell'Associazione di riferimento, :

- a) Alla Questura ed al Corpo di Polizia locale del Comune di Monza se l'esercizio pubblico svolge la sua attività nella città di Monza;
- b) Al relativo Comando territoriale dell'Arma dei Carabinieri avente giurisdizione ed al relativo Corpo di Polizia locale del Comune ove l'esercizio pubblico svolge la sua attività.

Con l'adesione si accettano tutte le condizioni previste dal presente documento senza possibilità di richiederne la modifica come previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113.

Sono legittimati ad azionare questa clausola di adesione tutti gli operatori economici che svolgono attività disciplinate dagli artt. 86 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

ARTICOLO 3

Limitazioni alle adesioni di titolari di esercizi pubblici

Possono aderire esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:

a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) non siano sottoposti al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;

c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

d) non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;

e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 26 maggio 2001, n. 128, per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

ARTICOLO 4

Impegni derivanti dall'adesione

Con l'adesione al presente accordo gli operatori economici assumono gli impegni di cui ai seguenti punti.

A) Impegno di procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza

Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.

Sono esonerate da tale impegno le attività che possono considerarsi «di vicinato» in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato.

Analoga esclusione vale per gli esercizi, diversi da quelli alberghieri e simili, dove vengono svolte attività economiche di carattere para-ricettivo su una scala ridotta.

Di contro, le strutture dove vengono offerti al pubblico spettacoli e trattenimenti, nonché gli esercizi che sono autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. a gestire scommesse e altri giochi leciti sono tenute all'osservanza di predetto obbligo.

I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale senza ricomprendere la strada pubblica sulla quale si affaccia il locale.

È particolarmente apprezzata per gli effetti di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, quale misura di prevenzione posta in essere dall'esercente, anche il collegamento dei predetti apparati, ove già esistenti ed ove compatibili, con le piattaforme della videosorveglianza comunale.

L'esercente che aderisce al presente accordo per gli aspetti relativi alla gestione della videosorveglianza si impegna a:

- A. conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;

- B. mantenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché' queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- C. Garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, ivi compresi gli spazi esterni del locale, quali terrazzi, giardini, cortili o aree di parcheggio anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall'art. 185 del regio decreto n. 635/1940; l'adeguata illuminazione alla quale si fa riferimento non vale a sopperire la possibile carenza di illuminazione pubblica.
- D. Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico;
- E. Rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00²;
- F. Assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- G. Definire le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze, mediante l'adozione del «Codice di condotta» dell'avventore. Il documento, da affiggere in modo ben visibile all'interno del locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli stessi esercizi, dovrà contenere una serie di misure tese a qualificare «l'avventore modello» e in particolare:
- a) l'impegno a non introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;
 - b) il divieto di utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al capsicum;
 - c) il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
 - d) il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;

² Si tratta di richiamo d'attenzione su un obbligo già previsto dall'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, secondo cui, durante la fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, la somministrazione e il consumo sul posto di alcolici possono avvenire solo negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio e delle relative pertinenze.

e) l'impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;

f) l'obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;

g) l'impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;

h) l'impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

Fermo restando che non sussiste in capo al gestore che abbia adottato il "Codice di condotta" l'onere di verificare l'effettivo rispetto delle regole fissate dal documento, una accertata inosservanza delle stesse potrà integrare il legittimo motivo che consente di rifiutare la prestazione richiesta, ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Con l'adesione, l'esercente assume

- a) l'impegno ad esercitare la massima vigilanza, adottando ogni misura utile a tutela dei minori³, sul rispetto dei divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall'art. 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
- b) l'impegno ad osservare gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità e che vengano osservate le previsioni di cui all'art. 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96⁴;
- c) l'impegno a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, l'esercente si impegna a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia:

³ Es. misura, già messa in pratica nei locali da ballo di alcune aree del territorio nazionale, in base alla quale l'esercente o i suoi dipendenti applicano su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l'avventore minorenne.

⁴ Tale disposizione prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l'accesso al gioco siano rimossi dall'esercizio.

- ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
- ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' necessario, altresì, assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi. Analogamente anche la collaborazione operosa dei gestori con i Corpi di Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza, costituisce impegno per gli esercenti ai fini del presente documento.

ARTICOLO 5

Altre misure riguardanti esercizi pubblici in cui si svolgono pubblici spettacoli o trattenimenti

Per gli esercizi pubblici nei quali viene autorizzato dal Comune, ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti gli esercenti si impegnano a:

- a) Incentivare l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94

È ammesso il ricorso a specifiche figure, ove previste dalla normativa regionale (referenti per la sicurezza che contribuiscono alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si, svolgono gli eventi). In ogni caso, l'aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della cennata legge n.94/2009, non potrà comunque superare il 25% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento.

- b) Individuare un «*referente della sicurezza per il locale*» (di seguito *referente*)

Tale figura - il cui nominativo andrà tempestivamente comunicato alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e agli Uffici indicati alla nota 1. dell'art. 2 - dovrà fungere da privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi «attivi» e «passivi».

Sotto il primo profilo, sarà cura del *referente* comunicare, tra l'altro, l'organizzazione di eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale.

Sotto il secondo profilo, gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

Per tali finalità al *referente* sarà comunicato apposito indirizzo PEC dedicato a questa tipologia di comunicazioni.

c) Collaborazione nel contrasto all'abusivismo

Tenuto conto che la messa in atto di spettacoli o eventi non autorizzati, aggirando le procedure di vigilanza, è potenzialmente pericolosa per i fruitori e, al contempo, pregiudizievole per gli imprenditori rispettosi delle regole che la subiscono come concorrenza sleale, è auspicabile che i gestori - anche tramite le segnalazioni ad hoc dei referenti - agiscano quali «sentinelle» delle situazioni di «abusivismo».

ARTICOLO 6

Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»

Ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018 l'adesione al presente accordo e il suo puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal Questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti per l'eventuale applicazione dell'articolo 100 del Regio Decreto n. 773 del 1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 7

Gruppo di lavoro

Per le esigenze connesse all'attuazione del presente accordo è istituito un Gruppo di lavoro, composto da un referente di ciascun Ente sottoscrittore e coordinato dal rappresentante della Prefettura.

Il Gruppo di lavoro è convocato su richiesta di ciascun componente.

Ad esso è demandato il compito di redigere un “report” semestrale sulle iniziative previste, sull'andamento delle adesioni dei titolari di esercizi pubblici e sui risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

A Questura di Monza (o Comando Carabinieri...)

A Polizia Locale di Monza (o del Comune di ...)¹

ATTO DI ADESIONE

il sottoscritto.....

in qualità di titolare dell'esercizio pubblico con insegna "....."

sito in Via/piazza

- preso atto dei contenuti del Protocollo d'intesa sottoscritto in data
- consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. N.445/2000 e ss. mm. e ii.;
- consapevole che, fermo restando quanto previsto dal suindicato art. 76, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fatti salvi altri atti a tutela dell'Amministrazione;
- Condividendo le finalità delle misure di collaborazione previste e, conseguentemente, esprimendo la volontà di darne attuazione;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2018

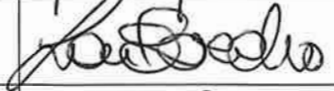
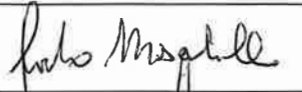
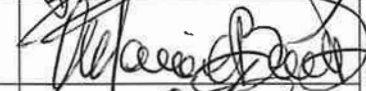
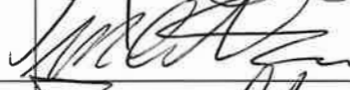
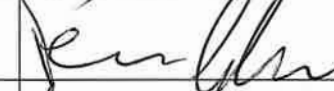
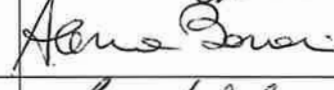
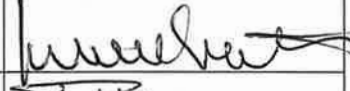
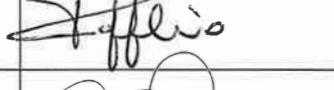
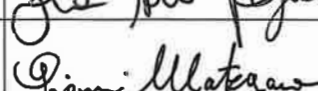
dichiara

di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dall'art. 3 del sopra indicato Protocollo di intesa e di voler allo stesso aderire quale titolare dell'esercizio pubblico sopra indicato assicurando il suo puntuale e integrale rispetto secondo le relative indicazioni e i limiti specificati.

Data

Firma

1. Vedi nota 1 dell'art. 2 del Protocollo di intesa.

ENTE	SOTTOSCRITTORE	FIRMA
COMUNE DI MONZA	Sindaco Paolo PILOTTO	
COMUNE DI LISSONE	Sindaco Laura BORELLA	
COMUNE DI SEREGNO	Sindaco Alberto ROSSI	
COMUNE DI DESIO	Sindaco Carlo MOSCATELLI	
COMUNE DI CESANO MADERNO	Sindaco Giampiero BOCCA	
COMUNE DI LIMBIATE	Sindaco Antonio Domenico ROMEO	
COMUNE DI BRUGHERIO	Vice Sindaco Mariele BENZI	
COMUNE DI GIUSSANO	Sindaco Marco CITTERIO	
COMUNE DI VIMERCATE	Sindaco Francesco CEREDA	
COMUNE DI SEVESO	Sindaco Alessia BORRONI	
COMUNE DI MEDA	Sindaco Luca SANTAMBROGIO	
COMUNE DI MUGGIO'	Sindaco Michele MESSINA	
COMUNE DI NOVA MILANESE	Sindaco Fabrizio PAGANI	
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MILANO – LODI - MONZA E BRIANZA	Segretario Generale Marco BARBIERI	
CONFESERCENTI MILANO	Vice Presidente delegata Ada ROSAFIO	
APA – CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO – MONZA E BRIANZA	Presidente Giovanni MANTEGAZZA	
PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA	Prefetto Enrico ROCCATAGLIATA	